



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

COMITATO REGIONALE SARDEGNA

VIA O.BACAREDDA N°47 - 09127 CAGLIARI
CENTRALINO: 070 23.30.800
FAX: 070 800.18.27

Indirizzi Internet: <http://www.lnd.it> <http://www.figc-sardegna.it>
e-mail: crld.sardegna01@figc.it

STAGIONE SPORTIVA 2019-2020 COMUNICATO UFFICIALE N°03 del 18 luglio 2019

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1. Comunicato Ufficiale n° 27 della Lega Nazionale Dilettanti

Si trasmette, il link del Comunicato Ufficiale n°9/A della F.I.G.C., inerente le modifiche alle Regole del Giuoco del Calcio ed.2018/2019, approvate dall'IFAB in occasione della 133^a Assemblea Generale Annuale del 2 marzo 2019: <https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2019-2020/5513-comunicato-ufficiale-n-27-cu-n-9-a-figc-modifiche-regole-del-calcio-ed-2018-2019-approvate-dall-ifab/file>.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. Consiglio Direttivo

3.2. Segreteria

3.2.1. CAMBI DI DENOMINAZIONE E FUSIONI SOCIETÀ STAGIONE SPORTIVA 2019 / 2020

Si riportano qui di seguito le richieste di fusioni cambi di denominazione e sede che sono state inoltrate allo scrivente Comitato Regionale Sardegna, e ratificate dalla Segreteria Federale della FIGC:

Fusioni

| Matricola e Nome vecchie Società | Nuova Società | Sede Sociale |
|---|---------------------------------------|---------------------|
| 940840 ASD Frassinetti Elmas 730005 USD Villasor | ASD Frassinetti Elmas Villasor | Elmas |
| 947246 ASD Monreale Calcio 201208 USD Sangavinese | ASD Monreale Calcio | San Gavino Monreale |
| 79900 ASD Carbonia Calcio 18030 USD Samassi Calcio | ASD Carbonia Calcio | Carbonia |

Cambi di Denominazione

| Matricola | Vecchia Denominazione | Nuova Denominazione | Sede Sociale |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 938598 | ASD Valle Del Lerno Padru | ASD Audax Padru | Padru |
| 947553 | USD Sennori Calcio Santa Lucia | USD Sennori | Sennori |
| 935681 | ASD Serramanna Calcio | ASD 1979 Sigma De Amicis | Serramanna |

Cambi di Denominazione e sede

| Matricola | Vecchia Denominazione | Nuova Denominazione | Sede Sociale |
|-----------|-----------------------|------------------------------|--------------|
| 935683 | ASD Sant'Elena Quartu | Asd Sant'Elena Q.C.U. | Quartucciu |

3.2.2. SOCIETÀ RINUNCIATARIE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Le seguenti società:

| Matricola | Denominazione | Comune Residenza | Campionato –Attività |
|-----------|-------------------------|------------------|----------------------------|
| 912781 | POL. FRASSATI | OZIERI | 2^ CATEGORIA – CALCIO A11 |
| 945572 | A.S.D. GIGLIO 91 | CASTELSARDO | 2^ CATEGORIA – CALCIO A11 |
| 913224 | ASD MONTEURPINU ARSENAL | CAGLIARI | 2^ CATEGORIA – CALCIO A11 |
| 936125 | GSD ASSEMINI CALCIO | ASSEMINI | 3^ CATEGORIA - CALCIO A 11 |

hanno cessato l'attività a fianco di ciascuna indicata pur richiedendo di partecipare ad altra attività calcistica regionale e/o provinciale del Settore Giovanile Scolastico

In ottemperanza al disposto dell'art.110, punto 1 delle NN.OO.II. della F.I.G.C., dalla data di ratifica da parte della F.I.G.C., i calciatori ad esse vincolati sono liberi d'ufficio e possono tesserarsi per qualsiasi Società, sottoscrivendo il modulo di "Nuovo Tesseramento" alla F.I.G.C..

3.3. Delibere del Tribunale Federale Territoriale**Deferimento di Accardo Alessandro e G.S.D. Quartu 2000**

La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale:

- 1) il signor Accardo Alessandro, allenatore della Società G.S.D. Quartu 2000;
 - 2) la Società G.S.D. Quartu 2000;
- per rispondere:
- l'Accardo:
 - a) della violazione dell'articolo 7 commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'articolo 30 commi 1 e 5 del C.G.S. attualmente vigente) o quanto meno dell'articolo 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'articolo 2 comma 1 del C.G.S. attualmente vigente), in relazione all'articolo 48 comma 3 delle N.O.I.F., per avere posto in essere, nella qualità di allenatore tesserato per la Società G.S.D. Quartu 2000, una condotta costituente compimento di atti diretti ad alterare il risultato della gara del campionato Regionale Sardegna Allievi di Calcio a 5 Quartu 2000 – Leonardo, disputata il 14.2.2019, e segnatamente per avere deliberatamente sostituito, a tre minuti dal termine della gara e con il risultato favorevole di 5-4, due calciatori tecnicamente meglio preparati con altri due schierati in riserva di valore tecnico decisamente inferiore, per consentire alla squadra avversaria di ribaltare il risultato della partita, che si concludeva infatti con il risultato di 5-6 in favore della squadra avversaria;
 - la Società G.S.D. Quartu 2000:
 - b) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'articolo 4 commi 2 del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'articolo 6 comma 2

del C.G.S. attualmente vigente) del comportamento posto in essere dal suo tesserato Alessandro Accardo, così come descritto al punto 1).

Alla riunione del giorno 15 luglio 2019 erano presenti il rappresentante della Procura Federale, nonché i deferiti Accardo Alessandro e Società Quartu 2000 (nella persona del suo dirigente Allegrini Giovanni), entrambi assistiti dal proprio difensore munito di procura speciale con apposita delega a concordare un accordo sulla sanzione.

Le Parti hanno richiesto congiuntamente, ai sensi dell'articolo 23 del previgente Codice di Giustizia Sportiva, di applicare una sanzione ridotta nei seguenti termini, previa derubricazione dell'ipotesi contestata di cui all'articolo 7 comma 1 in quella di cui all'articolo 1 bis comma 1 C.G.S. previgente, in relazione all'articolo 48 comma 3 delle N.O.I.F. :

Accardo Alessandro: sanzione base anni due di squalifica – riduzione di 1/3 – sanzione finale nella misura di anni uno e mesi quattro di squalifica;

G.S.D. Quartu 2000: sanzione base punti tre di penalizzazione – riduzione di 1/3 – sanzione finale nella misura di punti due di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2019/2020.

Il Tribunale reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni indicate; pertanto dichiara l'efficacia dell'accordo.

Il Tribunale, per questi motivi, **DELIBERA**

di applicare, su richiesta delle Parti, ai sensi dell'articolo 23 del previgente Codice di Giustizia Sportiva:

- 1) all'allenatore Accardo Alessandro la sanzione di anni uno e mesi quattro di squalifica;
- 2) alla Società G.S.D. Quartu 2000 la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2019/2020.

| | |
|--|---|
| Il Segretario A.Madau | Il Presidente G.Cadoni |
|--|---|

Pubblicato ed affisso all'albo in Cagliari il 18 luglio 2019